

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 14/10/2025

FATTO

La ricorrente riferisce di essere intestataria di un mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato nel l'anno 2009 per un importo di € 181.000,00.

Contesta al riguardo le clausole del contratto relative alla determinazione degli interessi e all'estinzione anticipata, in quanto non esporrebbero in modo trasparente il funzionamento concreto dei meccanismi della doppia indicizzazione e di rivalutazione monetaria.

In particolare, al momento della sottoscrizione del contratto, la parte mutuataria non sarebbe stata resa edotta in merito ai rischi di interesse e di cambio nei quali poteva incorrere durante il rapporto contrattuale e in fase di conclusione.

Nel richiamare il consolidato orientamento dell'Arbitro, nonché la posizione della giurisprudenza di legittimità e dell'AGCM, insoddisfatta degli esiti del reclamo, domanda all'Arbitro di accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi e all'estinzione anticipata in quanto vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, nonché contrarie ai principi generali di buona fede, correttezza e trasparenza; per l'effetto, disapplicare tali clausole e rideterminare il rapporto di mutuo, eliminando l'indicizzazione al franco svizzero e redigendo un nuovo conteggio estintivo aggiornato e corretto, in applicazione dell'art. 117 TUB; dichiarare e statuire che il contratto di mutuo proseguirà alle condizioni rideterminate con la disapplicazione delle clausole vessatorie;

ordinare alla banca di ripetere tutte le somme eventualmente indebitamente percepite, incluse quelle addebitate sul conto di deposito fruttifero o a qualsiasi altro titolo non dovuto, oltre agli interessi legali dal giorno dei pagamenti alla ripetizione, nonché il risarcimento del danno e il rimborso delle spese legali.

L'intermediario, regolarmente costituito nel presente procedimento, fa preliminarmente presente che il contratto è stato stipulato in data 18/12/2009, mentre il ricorso è stato presentato in data 22/5/2025 e di conseguenza la competenza dell'ABF è limitata al periodo successivo al 22/05/2019.

Afferma che i profili di invalidità sollevati da parte ricorrente attengono alla determinazione del tasso d'interesse e alla indicizzazione in valuta estera disciplinati in contratto sin dalla sua stipula, quindi *ab origine*; pertanto, trattandosi di vizio genetico, deve escludersi la competenza temporale dell'Arbitro in relazione alla data in cui il contratto è stato concluso (dal 22/5/2019). Osserva che, in questo caso, non si può applicare l'orientamento che, per fissare la competenza temporale, richiama la data del conteggio estintivo, poiché la cliente non ha chiesto l'estinzione anticipata del mutuo. Evidenzia inoltre come parte ricorrente domandi una rimodulazione del mutuo, che realizza un'attività consulenziale estranea alla competenza dell'Arbitro, di talché la domanda risulta inammissibile.

Nel merito, rileva che la particolarità del prodotto di mutuo sottoscritto dalla ricorrente consiste nel fatto che la banca si è procurata, al tasso di cambio in essere al tempo della stipula, l'equivalente in franchi svizzeri del capitale preso a prestito: il cliente riceve quindi una somma in euro che, per effetto dell'indicizzazione, è l'equivalente di un determinato importo in franchi svizzeri, convertito sulla base del tasso convenzionale di cambio fissato alla data della stipula del contratto (il cd. "cambio convenzionale o storico"). In relazione a tanto, in caso di estinzione anticipata, il capitale residuo deve necessariamente essere convertito in euro al tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento dell'estinzione.

Come conseguenza di quanto sopra, nel conteggio estintivo emesso nel febbraio 2024, alla voce "rivalutazione" è stata evidenziata la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originario e il valore in euro dello stesso capitale al momento dell'estinzione frutto del meccanismo di rivalutazione sopra descritto.

Sottolinea che l'ammontare del capitale dovuto in occasione dell'estinzione anticipata è funzione di un'unica variabile, il tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento in cui sopraggiunge la richiesta di estinzione, con la conseguenza che, qualora il tasso di cambio CHF/EUR vigente in quel momento sia sfavorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" contrattualmente pattuito al momento della stipula, il capitale residuo da rimborsare in euro sarà maggiore dell'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento (come è concretamente avvenuto nel caso qui controverso).

Analogamente, e in modo del tutto speculare, qualora il tasso di cambio CHF/EUR vigente al momento dell'estinzione sia favorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" pattuito al momento di erogazione del capitale, il capitale residuo da rimborsare in euro sarà invece inferiore all'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento.

Osserva che, laddove fosse ricorsa quest'ultima ipotesi, la ricorrente non avrebbe mai contestato il meccanismo di estinzione anticipata: la presente lamentela sarebbe pertanto frutto unicamente dell'effetto sfavorevole che la caratteristica principale del prodotto sottoscritto dal cliente produce nel momento storico in cui è richiesta l'estinzione, dovuta a fattori - quale quello dei valori dei tassi correnti - che esulano dalla volontà delle parti.

Soggiunge che l'art. 4 - nel disciplinare i cc.dd. "conguagli semestrali" - prevede poi che per tutta la durata del mutuo, al termine di ogni semestre, la banca determinerà la differenza sussistente tra i suddetti tassi convenzionali e i tassi reali rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre e, più precisamente calcolerà: (i) l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al "tasso di interesse convenzionale" e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (*London Interbank Offered Rate* - oggi SARON) FRANCO SVIZZERO SEI MESI rilevato per valuta rispettivamente, il 31 maggio o il 30 novembre di ogni anno, maggiorato di 1,500 punti percentuali (rivalutazione finanziaria); (ii)

l'eventuale differenza tra il "tasso di cambio convenzionale" Franco Svizzero/Euro e quello rilevato per valuta, rispettivamente, il 31 maggio o il 30 novembre di ogni anno (rivalutazione valutaria).

Sottolinea che le eventuali differenze così calcolate non incidono, in via generale, direttamente sull'ammontare delle rate di rimborso del mutuo (che invece rimangono costanti per tutta la durata dell'ammortamento), ma danno luogo ad un "conguaglio positivo o negativo" (a seconda dell'andamento dei tassi correnti) da accreditare ovvero da addebitare sullo "speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa parte mutuataria".

Attraverso il meccanismo dei conguagli semestrali sopra illustrato, il contratto di mutuo prevede quindi che la rata pagata mensilmente – comprensiva di quota capitale e quota interessi – sia convenzionalmente pattuita in misura costante, secondo il piano di ammortamento allegato al contratto stesso (calcolato sulla base del "tasso di interesse convenzionale" e il "tasso di cambio convenzionale"), salvo poi gli "aggiustamenti" effettuati periodicamente sulla base dei menzionati "conguagli semestrali" e calcolati, come sopra anticipato, in funzione del tasso di interesse SARON (dall'1/1/2022 il parametro Libor non esiste più e non viene più pubblicato) e del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro del periodo.

Rileva peraltro che nel caso che di specie, per effetto dei meccanismi di indicizzazione previsti dall'art. 4, è stata possibile, per un lungo lasso di tempo, la registrazione di conguagli positivi sul deposito fruttifero, pari ad € 10.140,40 come da comunicazioni dei conguagli per indicizzazione periodicamente inviate alla cliente.

Con riguardo all'asserita opacità informativa circa il meccanismo sopra descritto, sottolinea che la ricorrente apprendeva la natura del mutuo quale indicizzato a valuta estera non solo dalle illustrazioni che hanno preceduto la stipula del contratto ma anche e soprattutto dalle stesse clausole contrattuali, molto chiare e precise nel descrivere tutte le caratteristiche del prodotto; tant'è che la ricorrente, a riprova del fatto di aver ben letto e compreso il prodotto in ogni sua caratteristica, ha consapevolmente sottoscritto il documento in ogni suo foglio dinanzi al notaio.

Si sofferma poi sulla continuativa informativa trasmessa al ricorrente nel corso del rapporto tramite comunicazioni riepilogative che ribadivano le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento al meccanismo di rivalutazione applicato in caso di estinzione anticipata.

Richiama, inoltre, l'art. 34, comma secondo, Codice del Consumo, a mente del quale la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

Infine, quanto alla richiesta risarcitoria evidenzia come la medesima sia del tutto generica e sfornita del necessario supporto probatorio; quanto invece alla domanda di rifusione delle spese legali, rileva che il ricorso all'Arbitro non necessita di apposita rappresentanza professionale e quindi l'avvalersi di tale assistenza rientra nelle libere scelte del ricorrente; domanda in conclusione il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La presente controversia riguarda la contestazione delle modalità di calcolo contrattualmente previste per il calcolo del debito residuo in caso di anticipata estinzione di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri, con la richiesta accertamento della nullità delle clausole contrattuali relative ad un contratto di mutuo, stipulato nell'anno 2009.

Per quanto attiene all'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario, occorre precisare che la domanda di parte ricorrente investe a) la determinazione del tasso d'interesse e l'indicizzazione in valuta estera (in particolare, art. 4 e 4 *bis* del contratto), con conseguente condanna alla restituzione

delle somme indebitamente percepite dall'intermediario e b) le modalità di calcolo previste per il debito residuo in caso di anticipata estinzione del mutuo e la rideterminazione del conteggio estintivo formulato dall'intermediario (artt 7 e 7 bis).

Ai fini dell'individuazione della competenza temporale di questo Arbitro, la questione sub a) attiene a un vizio genetico del contratto stipulato nell'anno 2009 e, dunque, sottratto alla competenza temporale dell'Arbitro (in caso analogo, v. Collegio Napoli, decisione n. 7904/25: "I profili di invalidità sollevati da parte ricorrente attengono alla determinazione del tasso d'interesse ed all'indicizzazione a valuta estera. Pertanto, poiché si tratta di profili che attengono a vizi genetici di un contratto stipulato antecedentemente al termine iniziale della competenza dell'Arbitro, deve essere dichiarata l'incompetenza *ratione temporis* del Collegio e la conseguente inammissibilità in parte qua del ricorso (in senso conforme, Collegio Bologna, n. 5580/2024; Collegio Bari, n. 6328/2023).

Ne deriva che l'eccezione preliminare sollevata da parte resistente deve essere accolta, con conseguente inammissibilità della domanda relativa all'accertamento della nullità delle clausole concernenti la determinazione del tasso d'interesse e l'indicizzazione in valuta estera (artt. 4 e 4-bis)". Per quel che riguarda, invece, la questione *sub b)*, in più occasioni i Collegi territoriali hanno sottolineato che la competenza temporale dell'Arbitro va individuata in relazione alla data della predisposizione del conteggio estintivo da parte dell'intermediario (cfr., *ex plurimis*, Collegio di Napoli, decisione n. 22916/20). Nel caso di specie, il rilascio dell'ultimo conteggio estintivo è avvenuto nel dicembre 2023, in un periodo che rientra nella competenza temporale di questo Arbitro; l'interesse del ricorrente sussiste anche se non è stato estinto il mutuo, ma sulla base della mera richiesta di calcolo della somma eventualmente dovuta (v., in tal senso, Collegio di Napoli, decisione n. 8356/2024).

Ciò premesso, venendo al merito, risulta dal conteggio estintivo "informativo", fornito alla ricorrente per l'anticipata estinzione, il capitale residuo al 31/12/2023 risulta pari a € 113.716,50 e la somma dovuta a titolo di rivalutazione pari a € 71.140,35.

Secondo quanto già evidenziato dal Collegio di Coordinamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5866/2015), il meccanismo di determinazione del tasso di interesse non sembra esprimere in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, sicché le stesse, secondo quanto evidenziato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, 30/04/2014 n. 26), si pongono in contrasto sia con l'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l'art. 34, co. 2, Cod. Cons.), che contro il predetto orientamento della Suprema Corte (Cass., 31/08/2021, n. 23655).

Non potendo esprimersi sulla nullità siccome derivata da vizio genetico di un contratto stipulato anteriormente al limite di competenza temporale dell'Arbitro, il Collegio può accogliere, come da orientamento costante di questo Arbitro (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 5855/15 e n. 5874/15), la domanda volta alla rideterminazione del conteggio estintivo: l'intermediario dovrà effettuare il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento senza praticare la duplice conversione.

Non risulta fornita di adeguata prova la domanda di parte ricorrente concernente il risarcimento del danno.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione del conteggio estintivo nei sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la

somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO